Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 16 giugno 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

(2637)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 791.
Approvazione alla modificazione dell'art. 2 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, circa l'ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il 3° comma dell'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, è così modificato:

« Non può essere ammesso al concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera diplomatico-consolare chi abbia già partecipato a due concorsi per il predetto ruolo senza conseguirne l'idoneità.

« Il candidato è considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova di esame scritto senza aver conseguito la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 15 maggio 1939-XVII, n. 792.
Riduzione dell'assegno di sede al personale femminile delle scuole italiane all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° settembre 1938 alle note della tabella *A* annessa al R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 866, sono aggiunte le seguenti altre:

« Egualmente tutte le volte che le condizioni locali lo consentano è ridotto di un terzo l'assegno di sede delle maestre provvisorie fornite del diploma di metodo per gli asili e scuole materne.

« E' ridotto della metà l'assegno di sede per l'insegnante coniugata non separata legalmente dal marito quando l'altro coniuge non sia inabile a qualsiasi proficuo lavoro ovvero se di provata invalidità abbia mezzi propri e risieda nella stessa sede dove la moglie insegni.

« Le riduzioni di cui sopra non si cumulano, ma si applica la riduzione maggiore ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 793.
Autorizzazione di spesa per il completamento della linea ferroviaria di circonvallazione di Bologna e per la linea di circonvallazione di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esecuzione dei lavori di completamento della linea ferroviaria di circonvallazione di Bologna e di quelli per la linea ferroviaria di circonvallazione di Alessandria, è autorizzata la spesa di L. 60.000.000.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla iscrizione della somma suddetta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in tre esercizi finanziari, in ragione di L. 20.000.000 per ciascun esercizio, a decorrere da quello 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 794.
Estensione di benefici fiscali alle opere occorrenti per l'esecuzione della variante al piano particolareggiato di esecuzione per l'allargamento di via Milano in Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alle opere occorrenti per l'esecuzione della variante di piano particolareggiato di esecuzione per l'allargamento di via Milano nella città di Genova, nel tratto in corrispondenza dell'imbocco di via Generale Cantore, approvato con R. decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 1245, è estesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 13 del R. decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361.

La detta variante, agli effetti del su richiamato art. 13, è considerata come costituente un nuovo piano particolareggiato a sè stante.

Alla variante stessa sono estese le norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per la esecuzione delle opere di piano regolatore della città di Genova, sancite con R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, convertito nella legge 29 gennaio 1936, n. 23.

Le precedenti disposizioni non si estendono alle imposte sugli affari già pagate, e nemmeno a quelle già accertate, anche se non ancora pagate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

LEGGE 22 maggio 1939-XVII, n. 795.
Provvedimenti per le Aziende minerarie demaniali site nelle nuove provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge al Ministero delle corporazioni per l'amministrazione di tutte indistintamente le Aziende minerarie demaniali site nelle nuove Provincie sono trasferite al Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno adottati i provvedimenti ritenuti necessari per modificare l'attuale amministrazione e gestione dell'Azienda mineraria di Idria, allo scopo di renderla più rispondente alle esigenze industriali.

Il Ministro per le finanze è, altresì, autorizzato a conferire l'Azienda mineraria di Idria a società esistente, concessionaria di miniere di mercurio nel Regno, nella quale lo Stato ottenga il controllo della maggioranza sociale della società stessa, anche tenendo conto della partecipazione al capitale azionario di altri enti di diritto pubblico, ed a provvedere a quanto inerente e conseguente a tale conferimento. Se tale provvedimento comporterà nuovi stanziamenti passivi di bilancio per lo Stato, oltre il conferimento dell'Azienda, il provvedimento stesso dovrà essere presentato all'approvazione delle Assemblee legislative. Il Ministro per le finanze nominerà suoi rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale della Società.

Art. 3.

Fino a che non sarà provveduto per l'Azienda mineraria di Idria a norma dell'art. 2, continueranno per essa ad avere vigore le disposizioni del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 923, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 4.

Gli atti e le convenzioni che saranno stipulati in esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della presente legge sono considerati, nei riguardi tributari, come compiuti nell'interesse dello Stato.

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di introdurre, con proprio decreto, le necessarie variazioni al bilancio dello Stato per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

REGIO DECRETO 13 febbraio 1939-XVII, n. 796.

Trasferimento, per atto tra vivi o per successione, di farmacie in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 26 maggio 1922, n. 941, che approva le norme relative all'esercizio delle farmacie nella Tripolitania e nella Cirenaica;

Visto il R. decreto 20 marzo 1933, n. 702, che approva l'ordinamento sanitario per le Colonie;

Visto il decreto del Ministro per le colonie 28 novembre 1936-XV, n. 288, col quale, in virtù della delega contenuta nel R. decreto 26 dicembre 1935-XIV, n. 2569, sono state estese alla Libia talune disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie del Regno, approvato con il R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 27 del decreto del Ministro per le colonie 28 novembre 1936-XV, n. 288, è modificato come segue:

« Le farmacie esistenti in Libia al 22 luglio 1922, data della pubblicazione nel Regno del R. decreto 26 maggio 1922, n. 941, possono essere trasferite nel termine di 20 anni dalla data stessa, per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso sia fatto a favore di un farmacista iscritto in un albo professionale del Regno o dell'Africa Italiana.

« Nel caso di successione, il trapasso della farmacia può avvenire anche a favore del figlio o di uno dei figli del titolare sebbene non farmacista, purchè sia avviato agli studi farmaceutici ed iscritto almeno al primo anno di una Regia università del Regno.

« Il trapasso della farmacia, a qualunque titolo avvenga, deve essere comunicato al prefetto, il quale, accertata la osservanza delle prescrizioni suddette, riconosce l'avvenuto trasferimento dell'esercizio della farmacia al nome del nuovo titolare.

« Quando si tratti di successione a favore di figli che si trovino nelle condizioni indicate nel secondo comma del presente articolo, il prefetto concede la gestione provvisoria della farmacia, limitatamente però al periodo di tempo necessario per il completamento degli studi farmaceutici ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei anni, scaduto il quale il trasferimento è revocato e la farmacia messa a concorso per l'assegnazione ai sensi degli articoli 105 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie del Regno, approvato con decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

« Durante la gestione provvisoria la farmacia dovrà essere diretta da un farmacista regolarmente iscritto in un albo professionale che assumerà provvisoriamente la responsabilità della gestione tecnica della farmacia ».

Art. 2.

I trasferimenti di farmacie della Libia, avvenuti a qualunque titolo, dalla data di pubblicazione nel Regno del R. decreto 26 maggio 1922, n. 941, alla data di pubblicazione in Libia del presente decreto, sono riconosciuti validi ad ogni effetto, purchè siano state osservate le formalità di legge.

Art. 3.

Il termine previsto nel penultimo comma dell'art. 26 del decreto del Ministro per le colonie 28 novembre 1936-XV, n. 288, è prorogato di sei mesi con decorrenza dalla data della pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *giugno* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 30. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 marzo 1939-XVII, n. 797.

Aggiunta dell'abitato di Morro d'Oro, in provincia di Teramo, a quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 11 febbraio 1939-XVII, n. 281;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della

legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Morro d'Oro in provincia di Teramo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 40. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 maggio 1939-XVII, n. 798.

Approvazione di varianti al piano regolatore di Torino per la creazione del nuovo stabilimento « Fiat ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda 6 settembre 1937-XV, del comune di Torino intesa ad ottenere l'approvazione di alcune varianti al piano regolatore della parte piana della città stessa, approvato con legge 5 aprile 1908, n. 141, e con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 80, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie alla costruzione di una strada di collegamento tra il corso Orbassano ed il corso di Francia, interessante i territori del comune di Torino e del comune di Grugliasco (Torino);

Visto il relativo piano;

Vista la legge 29 marzo 1928-VI, n. 779, con la quale i termini di attuazione del detto piano regolatore furono prorogati fino al 13 aprile 1958-XXXV;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare, e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che tali varianti sono in dipendenza dell'attuazione del progetto del nuovo grandioso stabilimento della Società « Fiat » per la costruzione di automobili, che costituirà uno dei più importanti impianti del genere, e che è di evidente pubblico interesse;

Che del pari è di pubblico interesse la costruzione del nuovo tronco di strada tra corso Orbassano e corso di Francia, interessante i comuni di Torino e di Grugliasco, in quanto tale arteria serve come naturale sfogo alla produzione del citato nuovo stabilimento della « Fiat »;

Considerato che tanto le varianti al piano regolatore di Torino, quanto il nuovo tronco di strada risultano dalla deliberazione 16 luglio 1937-XV, n. 26, del podestà di Torino, con la quale è stato adottato il piano;

Considerata la opportunità che all'atto esecutivo dei lavori siano da studiare meglio alcuni piazzali dove si innestano le strade allargate e sistemate, specie quello creato sul viale Stupinigi al confine territoriale di Torino sull'innesto della nuova strada larga 36 metri;

Visto l'art. 9 della su citata legge 5 aprile 1908, n. 141;

Visto il voto, n. 2513, del 28 dicembre 1938-XVI, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Con le osservazioni di cui alle premesse, sono approvate le varianti al piano regolatore di Torino, adottate dal podestà del Comune stesso, con deliberazione 16 luglio 1937-XV, n. 26, in conseguenza della creazione del nuovo stabilimento « Fiat ».

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere adottate dallo stesso podestà con la citata deliberazione, relative alla costruzione di un tronco stradale, interessante i comuni di Torino e di Grugliasco, in collegamento tra il corso Orbassano ed il corso di Francia.

Per l'attuazione delle varianti al piano regolatore di Torino rimane fermo il termine stabilito per il piano originario, giusta la legge 29 marzo 1928-VI, n. 779.

Per iniziare e compiere le espropriazioni ed i lavori delle opere relative alla suindicata strada, interessante i comuni di Torino e di Grugliasco, è assegnato il termine di anni cinque dalla data del presente decreto.

Il piano delle varianti al piano regolatore e delle opere dichiarate di pubblica utilità, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:5000, in data 15 ottobre 1937-XV, esaminata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 34. — MANCINI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. 799.

Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa delle classi 1901 e 1912.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 329;

Visto l'art. 5 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi, modificato dal R. decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1939-XVII, potranno essere richiamati alle armi per istruzione i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato delle classi 1901 e 1912 residenti nel Regno ed aliquote di altre classi che, d'ordine Nostro, saranno stabilite dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

Art. 2.

I militari da richiamare a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3.

I richiami avranno luogo nel tempo, nei modi, e per la durata che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1939-XVII
Atti del Governo, registro 410, *foglio* 38. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 aprile 1939-XVII.

Sostituzione del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Avellino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sulla Edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1937-XV, con il quale il sig. cav. dott. Angelo Antonio Mancini fu Mariano è stato nominato vice-presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Avellino;

Considerato che il su nominato sig. cav. dott. Angelo Antonio Mancini fu Mariano ha rassegnato le dimissioni dalla cennata carica di vice-presidente,

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo vice-presidente dell'Istituto in parola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. avv. Saverio Palladino di Antonio è nominato vice-presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Avellino in sostituzione del predetto sig. cav. dott. Angelo Antonio Mancini fu Mariano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a San Rossore, addì 8 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1939-XVII
Registro 11 *Lavori Pubblici, foglio* 121. — VIVALDI

(2663)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 giugno 1939-XVII.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Narni (Terni).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il proprio decreto in data 28 maggio 1938-XVI, con il quale il dott. Giulio Corradi è stato nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Narni (Terni);

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del dott. Giulio Corradi, dimissionario;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il dott. Domenico Cipiccia è nominato vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), in sostituzione del dottore Giulio Corradi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

MUSSOLINI

(2640)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 6 giugno 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Libussina, con sede nel comune di Caporetto (Gorizia).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Libussina, avente sede nel comune di Caporetto (Gorizia) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Libussina avente sede nel comune di Caporetto (Gorizia) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

MUSSOLINI

(2642)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1939-XVII.
Istituzione di speciali biglietti ferroviari per il percorso Roma-Fiumicino e viceversa.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/4 del 29 maggio 1939-XVII;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato »;

Visto l'art. 3, comma *b*) del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XIII, n. 1948;

Visto il decreto Ministeriale n. 3294 del 7 giugno 1938-XVI;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'istituzione di biglietti di andata-ritorno dalle stazioni di Roma-Termini, Roma-Tuscolana, Roma-Ostiense, Roma-Trastevere, Magliana e Ponte Galeria per Fiumicino, al prezzo speciale di L. 3.

Art. 2.

Il provvedimento avrà la durata di tre mesi a decorrere dal 15 giugno 1939-XVII

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 giugno 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(2665)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1939-XVII.
Cessazione del sig. Carlo Mulachiè dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 4 maggio 1936-XIV, col quale il sig. Carlo Mulachiè venne nominato rappresentante alle grida del sig. Luigi Gamba, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto notarile in data 14 aprile 1939-XVII, col quale il sig. Carlo Mulachiè ha rinunciato al mandato come sopra conferitogli dall'agente di cambio sig. Luigi Gamba;

Decreta:

Il sig. Carlo Mulachiè cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Milano sig. Luigi Gamba.

Roma, addì 12 giugno 1939-XVII

(2664) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1939-XVII.
Estensione delle riduzioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato previste dalla Concessione speciale XXII a tutti i marittimi provvisti di libretto di navigazione ed a quelli che compiono campagne di pesca toccando porti esteri.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e traffico) n. C. 311/31800/6 del 25 marzo 1939-XVII;

Viste le « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

È consentita l'estensione delle speciali agevolazioni di viaggio, concesse con decreto Interministeriale n. 1099 del 20 ottobre 1937-XIV ai marittimi imbarcati su navi in servizio di gran cabotaggio o di navigazione oceanica, a tutti i marittimi di nazionalità italiana provvisti di regolare libretto di navigazione imbarcati su navi da traffico munite dell'atto di nazionalità e del ruolo di equipaggio ed a quelli che compiono campagne di pesca toccando per necessità inerenti la pesca stessa porti esteri.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad apportare al testo della concessione speciale XXII le variazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(2666)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 9 giugno 1939-XVII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1939-XVII, n. 732, concernente modificazioni al regime doganale degli zuccheri.

(2675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Alienazione di rendite

(Unica pubblicazione).

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di nun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1902)	41478	Bellingreri Arturo fu Biagio, dom. a Petralia Sottana (Palermo), ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale esattore-tesoriere delle Imposte dirette di Petralia Sottana . . . L.	175 —

Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(2597)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli

N. 128

del 9 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,05
Francia (Franco)	50,40
Svizzera (Franco)	428,75
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,236
Canadà (Dollaro)	18,99
Danimarca (Corona)	3,975
Germania (Reichsmark)	7,621
Norvegia (Corona)	4,474
Olanda (Fiorino)	10,12
Polonia (Zloty)	358,45
Portogallo (Scudo)	0,8082
Svezia (Corona)	4,5845
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,725
Id. 3,50 % (1902)	70,375
Id. 3,00 % Lordo	50,25
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,975
Id. Id. 5 % (1936)	93,875
Rendita 5 % (1935)	93,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,10
Id. id. 5 % - Id. 1941	99,90
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,475
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,375
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli

N. 129

del 10 giugno 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,05
Francia (Franco)	50,40
Svizzera (Franco)	428,75
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,236
Canadà (Dollaro)	18,99
Danimarca (Corona)	3,975
Germania (Reichsmark)	7,627
Norvegia (Corona)	4,472
Olanda (Fiorino)	10,12
Polonia (Zloty)	358,45
Portogallo (Scudo)	0,8082
Svezia (Corona)	4,5845
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	73 —
Id. 3,50 % (1902)	70,50
Id. 3,00 % Lordo	50,275
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,10
Id. Id. 5 % (1936)	94 —
Rendita 5 % (1935)	93,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,10
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,40
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,45
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,125

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave (Belluno)

Nella seduta tenuta il 3 giugno 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave (Belluno), il sig. Giovanni Benato fu Lorenzo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2641)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca di Siena ed Ambra, con sede in Ambra (Arezzo)

Nella seduta tenuta il 30 maggio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Banca di Siena ed Ambra, con sede in Ambra (Arezzo), il cav. uff. avv. Arturo De Felici è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2649)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Libussina, con sede nel comune di Caporetto (Gorizia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Libussina, con sede nel comune di Caporetto (Gorizia), e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375;

Dispone:

Il cav. Raffaello Cirenei è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Libussina, avente sede nel comune di Caporetto (Gorizia) ed i signori Cesare Bader, Antonio Saltini e dott. Mario Palitti di Francesco, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2643)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Nicola Manfredi (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - Istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Dispone:

Il signor Simone Parrella di Angelo Giosuè, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Nicola Manfredi (Benevento).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2644)

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ascoli Piceno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

I signori comm. Gaetano Matricardi e Amedeo Giancola sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2647)

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Ascoli Piceno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno;

Dispone:

Il sig. dott. Pietro Bucciarelli è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Ascoli Piceno, con sede in Ascoli Piceno, per la durata di tre anni e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2648)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gangi (Palermo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia - Istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Palermo;

Dispone:

Il dott. Taddeo Purpura di Salvatore, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gangi (Palermo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2645)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca e Cambio Vito Gentile, in liquidazione, con sede in Grumo Appula (Bari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 20 novembre 1936-XV, che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione della Banca e Cambio Vito Gentile, con sede in Grumo Appula (Bari);

Veduto il proprio provvedimento, in data 20 novembre 1936-XV, con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che, per l'avvenuto decesso del sig. Giannini Domenico, membro del Comitato di sorveglianza, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. cav. Nicola Trerotoli è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca e Cambio Vito Gentile, in liquidazione, avente sede in Grumo Appula (Bari) con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Giannini Domenico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2646)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Proroga del concorso al posto di segretario capo del comune di Matera

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1939-XVII, col quale è stato indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) del comune di Matera;

Ritenuto che occorre prorogare il termine del 20 luglio 1939-XVII, stabilito nel predetto decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Decreta:

Il termine stabilito nel sopraindicato decreto Ministeriale, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Matera, è prorogato fino al 10 agosto 1939-XVII.

Roma, addì 13 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2682)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso a dieci posti di ingegnere allievo in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il giorno 10 dello stesso mese, registro, n. 9, foglio n. 31 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1939-XVII, n. 70, col quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Considerata la necessità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso a dieci posti di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 1° marzo 1939-XVII, nelle premesse citato, è prorogato a tutto il 22 luglio 1939-XVII.

Ai concorrenti che trovansi nelle condizioni di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 4 del predetto decreto Ministeriale è consentito di presentare entro il giorno sopraindicato la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i termini previsti nello stesso art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2634)

Proroga del concorso a tre posti di geologo allievo in prova nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 9, foglio n. 17, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1939-XVII, n. 70, col quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere;

Considerata la necessità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti per l'ammissione al concorso a tre posti di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere indetto con il decreto Ministeriale 20 febbraio 1939-XVII, nelle premesse citato, è prorogato a tutto il 22 luglio 1939-XVII.

Ai concorrenti che trovansi nelle condizioni di cui ai commi 3° e 5° dell'art. 4 del predetto decreto Ministeriale è consentito di presentare entro il giorno sopraindicato la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro i termini previsti nello stesso art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2633)

Varianti alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile successivo, registro n. 9, foglio n. 94, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 8 posti di aiutante in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a otto posti di aiutante aggiunto in prova (grado 11° gruppo B) nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 14 marzo 1939-XVII, nelle premesse citato, da nominarsi dal Ministro per le corporazioni, sarà composta:

a) di un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere;

b) di un direttore capo divisione del Ministero delle corporazioni;

c) di un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo Reale delle miniere;

d) di un professore di istituto tecnico superiore, insegnante di materie tecniche.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1939-XVII

p. *Il Ministro*: RICCI

(2632)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso a 35 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo Commissariato del Corpo di commissariato aeronautico.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, e le successive sue modificazioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, e l'art. 87 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 914;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;

Visto l'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esami a 35 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo Commissariato del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato, possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale commissario (grado 4°).

Gli stipendi sono quelli determinati dalla legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Le indennità sono quelle previste dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dal R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani, non appartenenti alla razza ebraica, provvisti di laurea in giurisprudenza, o di laurea in economia e commercio conseguita presso una delle Regie università del Regno e istituti equiparati, o di laurea in scienze sociali economiche e politiche, oppure di laurea in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli.

Art. 4.

Per essere ammessi a concorso, i concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

1) essere per nascita o naturalizzazione cittadini italiani;

2) essere iscritti al P.N.F. o ai Gruppi universitari fascisti;

3) non avere oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P.N.F., da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa di ferite, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro, purchè complessivamente non si superi il 45° anno di età alla data del presente decreto;

4) risultare di buona condotta pubblica e privata;

5) avere l'idoneità fisica per il servizio militare incondizionato in Patria ed in Colonia. L'accertamento relativo verrà fatto mediante visita sanitaria alla quale i concorrenti saranno sottoposti, a cura del Ministero dell'aeronautica, prima dell'inizio degli esami. Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

Art. 5.

Le domande di ammissione, sottoscritte di pugno dal concorrente, dovranno essere redatte su carta bollata da L. 6 e dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare - II Reparto - IV Divisione - I Sezione) non oltre il 60° giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredate dei seguenti documenti:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato), rilasciato in conformità dei Regi decreti 25 agosto e 22 dicem-

bre 1932, nn. 1101 e 1696, legalizzato dal presidente del Tribunale oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

2) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal Prefetto ovvero — qualora l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del Tribunale competente oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

3) documento comprovante l'iscrizione al P.N.F. (costituito da un certificato in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia, del competente Fascio di combattimento e vistato dal segretario o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia alla quale il Fascio appartiene, attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti e indicante l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione). Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga del limite massimo di età, esso deve inoltre rispondere ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato da S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale e firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori dei Fasci all'estero. Questo certificato dovrà, inoltre, soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) quando sia prodotto anche ai fini della proroga del limite massimo di età;

4) certificato di stato libero (per i celibi) o stato di famiglia (per gli ammogliati), legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal Prefetto;

6) certificato generale del casellario giudiziale debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornata (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati già riconosciuti abili ed arruolati dai Consigli di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare); oppure certificato di inscrizione nelle liste di leva e di esito di leva rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio (per i candidati che, per qualsiasi motivo, non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva);

8) diploma originale di laurea o copia notarile del medesimo, debitamente legalizzato, oppure certificato di laurea, vistato dal rettore della Università o dal capo dell'Istituto superiore da cui esso viene rilasciato, fermo l'obbligo di sostituire tale certificato, a richiesta dell'Amministrazione, col relativo diploma originale;

9) fotografia recente, con firma del candidato autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il domicilio o la sua residenza abituale, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende;

10) documenti in carta da bollo da L. 4, che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di merito — i diritti preferenziali di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111. Coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del P.N.F. che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze di cui sopra si siano maturati dopo il termine della scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati a precisare il loro esatto recapito (delle successive ed eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata, al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare - II Reparto - IV Divisione - I Sezione).

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma non è necessaria la legalizzazione. I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dovranno essere di data precedente non oltre tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Qualora, però, il concorrente abbia diritto agli aumenti di età, previsti per i coniugati (con o senza prole) o per i vedovi con prole, lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato con riferimento alla data di scadenza del presente concorso e dovrà pervenire inderogabilmente al Ministero non più tardi del 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima.

I concorrenti, che siano già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali o sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn. 2, 5 e 6, ma dovranno allegare alla domanda un certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro qualità all'atto della presentazione della domanda. I militari in servizio — stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero — sono autorizzati a trasmetterla direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che — eventualmente — farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito; la mancanza o la irregolarità formale anche di uno solo dei documenti prescritti comporta l'espulsione del candidato dal concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti risulta dal bollo di ufficio; non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni.

Disposizioni speciali per i residenti nell'Africa Orientale Italiana.

I concorrenti che risiedono nei territori dell'Africa Orientale Italiana potranno far pervenire, sempre entro il termine di cui al presente articolo, la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dall'autorità militare o civile del luogo di residenza, attestante che il concorrente alla data della domanda risiedeva effettivamente in colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno, in ogni caso, pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della scadenza del concorso.

Disposizioni speciali per i residenti all'estero.

I concorrenti che risiedano all'estero potranno far pervenire — sempre entro il termine di cui al presente articolo — la sola domanda, corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità consolare attestante che il concorrente, alla data della domanda, risiedeva effettivamente all'estero.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero almeno cinque giorni prima che abbiano inizio le prove di esame. Qualora la chiamata agli esami avvenga prima che il candidato abbia fatto pervenire i documenti, la definitiva ammissione al concorso resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero, della regolarità di ciascuno dei documenti medesimi; in caso contrario la chiamata si intenderà come non avvenuta.

Art. 6.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunte le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro che non ritenesse, a suo insindacabile giudizio, di dover ammettere a far parte della Regia aeronautica.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma ed avranno inizio nel giorno di cui sarà data comunicazione, con avviso personale, ai singoli candidati.

Essi consisteranno di tre prove scritte e nove prove orali secondo l'annessa tabella e relativi programmi.

Art. 8.

La Commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Essa, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, estrarrà a sorte la materia di esame che i candidati dovranno trattare nella giornata e prescegliera tre temi della materia stessa.

A cura di un candidato, all'uopo designato, verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dal candidato nel tempo massimo di cui all'unita tabella, con assoluto divieto di consultare, per lo svolgimenti, trattati di qualsiasi genere, ad eccezione dei codici e di quelle leggi la cui consultazione sarà ammessa dalla Commissione esaminatrice.

E pertanto, saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti e manoscritti, o i cui temi, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

Il punteggio di ciascuna prova sarà espresso in ventesimi.

Saranno ammessi alle prove orali i candidati che abbiano ottenuto una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Nelle singole prove orali, i concorrenti dovranno ottenere la votazione minima di 12/20.

Per la formazione della graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità in tutte le prove, i punti di merito ottenuti in ciascun esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

Diritto amministrativo e costituzionale .	coefficiente	3
Diritto civile e commerciale	»	3
Diritto corporativo	»	3
Economia politica e scienza delle finanze	»	3
Diritto internazionale	»	3
Diritto e legislazione aeronautica nazionale ed internazionale	»	3
Amministrazione e contabilità generale dello Stato	»	3
Elementi di fisica e chimica	»	2
Lingua estera obbligatoria	»	1

È obbligatorio il solo esame di lingua francese; qualora il candidato sostenga anche esami in altre lingue estere, al punteggio generale verranno aggiunti i punti conseguiti nelle prove facoltative (purchè raggiungano almeno i 12/20, moltiplicati per il coefficiente 1/10).

I concorrenti saranno classificati per ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. A parità di merito, si applicheranno le norme contenute nel R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive aggiunte ed estensioni.

Art. 9.

La nomina a tenente nel Corpo di commissariato aeronautico, ruolo Commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti classificati nella graduatoria dal primo al trentacinquesimo compreso.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina. In caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, il Ministero, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunziatari.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, entro un termine di due mesi dalla nomina, dovranno chiedere il Regio assentimento per il matrimonio contratto, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 1562. Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, che non abbia ottemperato alla presente disposizione, o che non abbia ottenuto il Regio assentimento.

Art. 10.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso, salvo il disposto dell'art. 19 delle norme relative al reclutamento ed all'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica, approvate con R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, nel caso che essi, prima di raggiungere le destinazioni di servizio vengano comandati a seguire un corso di completamento teorico-pratico di istruzione militare e tecnico-professionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 giugno 1939-XVII

p. *Il Ministro*: VALLE

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per la nomina a tenente in S.P.E. nel Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica (ruolo commissariato).

N. d'ord.	MATERIE DI ESAME	Durata della prova
	Prove scritte:	
1	Diritto amministrativo	8 ore
2	Diritto civile e commerciale.	8 »
3	Componimento in lingua francese (*a*).	7 »
	Prove orali:	
1	Diritto amministrativo e costituzionale. . . .	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale	15 »
3	Diritto corporativo	10 »
4	Economia politica e scienza delle finanze. . .	15 »
5	Diritto internazionale	10 »
6	Diritto e legislazione aeronautica nazionale ed internazionale.	15 »
7	Amministrazione e contabilità generale dello Stato.	10 »
8	Elementi di fisica e chimica	10 »
9	Lingua francese (*a*)	10 »

(*a*) Il candidato potrà sempre, però, entro il limite complessivo delle sette ore stabilite, fare l'esame scritto anche in altre lingue estere nonchè i correlativi esami orali, della durata di 10 minuti per ciascuna lingua.

DIRITTO AMMINISTRATIVO.

Fonti del diritto amministrativo: Leggi. Norme aventi efficacia di legge. Regolamenti.

Enti pubblici e parastatali. Caratteri e conseguenze della pubblicità.

Organi ed uffici. Gerarchia.

Funzionari pubblici.

Impiegati pubblici. Stato giuridico. Potere disciplinare. Fine del rapporto d'impiego.

Organi dell'Amministrazione centrale: il Re. Il Capo del Governo. I Ministri ed i Ministeri. Il Consiglio di Stato. La Corte dei conti. Il Gran Consiglio del Fascismo ed il P.N.F. Collegi consultivi centrali.

L'Amministrazione locale: Prefettura. Intendenza di finanza.

Enti autarchici: Comuni. Provincie. Governatorato di Roma. Istituzioni di assistenza e beneficenza. Consigli provinciali delle corporazioni. Consorzi.

Demanio dello Stato e dei Comuni.

Limiti amministrativi della proprietà privata.

Espropriazione, requisizione, occupazione.

Atto amministrativo: concetto, caratteri, forma. Figure tipiche: in ispecie concessione ed autorizzazione.

Denuncia, opposizione, ricorso gerarchico, ricorso straordinario al Re Imperatore.

Azione giudiziaria.

Giurisdizioni amministrative: Giunta provinciale amministrativa. Consiglio di Stato. Corte dei conti. Giurisdizioni in materia di imposte, d'acque e di leva.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

Dottrina generale dello Stato. — Lo Stato. Concetto. Elementi costitutivi dello Stato: territorio, popolo, organizzazione giuridica, sovranità. Varie concezioni dello Stato. Concetto dello Stato secondo la dottrina fascista. Forme di Stato e forme di Governo.

Funzioni dello Stato. — La divisione dei poteri. Sua critica. Concezione fascista. Il potere di Governo e la distinzione delle funzioni.

Diritto costituzionale italiano. — Fonti: lo Statuto. Leggi costituzionali e leggi ordinarie. La legge sul Gran Consiglio del Fascismo. La legge sul Capo del Governo. La legge 31 gennaio 1926 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.

Il Re. — Sue attribuzioni: sanzione, promulgazione e pubblicazione delle leggi. Attribuzioni relative all'attività del Parlamento. Nomina dei funzionari. Comando delle Forze armate. Funzioni nei rapporti internazionali. Potere di grazia.

Prerogative regie. — Inviolabilità ed irresponsbailità. Beni privati del Re e dotazione della Corona.

Il Capo del Governo. — Sue attribuzioni e prerogative. Legge del 1925. La Presidenza del Consiglio.

La Camera. — Antica organizzazione elettorale. Riforme fasciste.

Il Senato. — Sistema bicamerale. Nomina dei senatori. Attribuzioni giudiziarie del Senato.

Prerogative parlamentari. — Funzioni delle Camere. Legislature e sessioni.

Doveri e diritti dei cittadini. — Libertà e norme di polizia. Difesa dello Stato. Stampa, riunione, associazione, culti. Funzione giudiziaria.

DIRITTO CIVILE.

Concetti giuridici fondamentali: in particolare il diritto oggettivo e il diritto soggettivo.

Le fonti dirette e indirette del diritto oggettivo; in particolare la legge e la consuetudine. La codificazione. L'interpretazione delle norme giuridiche. L'efficacia delle norme giuridiche nello spazio e nel tempo.

I soggetti del diritto: le persone fisiche e le persone giuridiche. In particolare i loro requisiti e capacità, lo stato di cittadinanza, la sede giuridica della persona, gli atti dello stato civile, l'assenza e la scomparsa.

Le cose e i beni: loro nozione e distinzioni.

I fatti giuridici. Gli atti giuridici. I negozi giuridici: concetto, specie, elementi essenziali, naturali e accidentali, rappresentanza, inefficacia.

La tutela dei diritti. Le azioni e le eccezioni. Le prove: varie specie ed ammissibilità.

L'influenza del tempo sui rapporti giuridici: prescrizione estintiva, prescrizione presuntiva e decadenza.

Il diritto di proprietà: suoi caratteri, limitazioni, modi di acquisto originari e derivativi, tutela. Il condominio. La concezione della proprietà nella legislazione fascista.

L'usufrutto, l'uso e l'abitazione. Le servitù prediali. L'enfiteusi e la superficie.

La pubblicità degli atti di acquisto di diritti su immobili.

Il possesso: concetto, fondamento, acquisto e perdita, varie specie, effetti, tutela.

Le obbligazioni in generale: obbligazioni civili e naturali.

I soggetti delle obbligazioni: loro determinatezza e relatività di tale carattere. Pluralità dei soggetti attivi e passivi: obbligazioni parziarie e solidali.

L'oggetto delle obbligazioni. Obbligazioni di dare, fare e non fare.

Prestazioni transeunti e aventi tratto successivo. Prestazioni semplici e complesse. Obbligazioni alternative e facoltative. Obbligazioni divisibili e indivisibili.

Le fonti delle obbligazioni. Contratti: concetto, categorie, requisiti, interpretazione, effetti. In particolare la irrevocabilità dei contratti e la condizione risolutiva tacita. I quasi contratti. I delitti e i quasi delitti. La legge.

Gli effetti delle obbligazioni. L'adempimento e i vari casi di inadempimento definitivo e di ritardo nell'adempimento.

L'estinzione delle obbligazioni: vari modi e norme relative.

La trasmissione delle obbligazioni: successione nel credito, successione nel debito.

Il contratto di compravendita. Elementi essenziali. Effetti: il pericolo della cosa venduta, la tradizione, la garanzia in caso di evizione e per i vizi della cosa venduta, le obbligazioni del compratore. Il riscatto convenzionale. Il patto di riservato dominio. La rescissione per causa di lesione.

La locazione delle cose. La locazione delle opere: il contratto di lavoro in genere, il contratto di impiego privato, il contratto collettivo di lavoro. La locazione di opera.

Il contratto di società: concetto, requisiti, specie, effetti, fine.

Il contratto di mandato.

I contratti reali: comodato, mutuo, deposito volontario, necessario e irregolare. Il sequestro giudiziario e conservativo.

La transazione.

I diritti di garanzia: azione surrogatoria, azione revocatoria, fideiussione, diritto di ritenzione, anticresi, privilegi, pegno, ipoteca.

DIRITTO COMMERCIALE.

Le fonti del diritto commerciale.

Gli atti di commercio: caratteristiche e distinzioni.

I commercianti: loro diritti e doveri. In particolare i libri di commercio.

I mediatori. I rappresentanti.

Le società commerciali: caratteri fondamentali e distinzioni.

Le norme principali relative alla loro costituzione, amministrazione e liquidazione. La concentrazione delle aziende sociali. L'associazione in partecipazione.

L'azienda commerciale e i beni che la compongono. I titoli di credito: caratteristiche e varie forme. In particolare la cambiale: requisiti, girata, accettazione, avallo, pagamento e protesto, azioni ed eccezioni cambiarie. Assegni bancari, assegni circolari.

Le obbligazioni commerciali: loro particolare disciplina.

I contratti fra persone lontane.

I contratti di mandato commerciale e di commissione.

La particolare disciplina giuridica dei contratti di compra vendita, di pegno e di deposito in materia commerciale.

I contratti di riporto e di conto corrente.

Il contratto di assicurazione, con particolare riguardo all'assicurazione contro i danni.

Il contratto di trasporto di cose per terra e per acqua: norme fondamentali.

La prescrizione commerciale.

DIRITTO CORPORATIVO.

L'ordinamento corporativo in generale. Il movimento associativo nel campo economico. Il sistema corporativo.

Il diritto corporativo. Le fonti del diritto corporativo.

L'organizzazione corporativa. Le categorie professionali. Le associazioni professionali. Formazione, modificazioni ed estinzione delle associazioni.

Le Federazioni e le Confederazioni. L'inquadramento sindacale. Ordinamento delle associazioni sindacali. Le finanze sindacali. I controlli sugli Enti sindacali.

Gli organi corporativi. Il Ministero delle corporazioni. Gli organi giurisdizionali. L'azione corporativa. Varie forme dell'azione corporativa.

Il contratto collettivo di lavoro in generale. Elementi del contratto collettivo. Formazione e validità del contratto collettivo. Sua efficacia giuridica. Regolamenti e tariffe professionali. Le ordinanze corporative di lavoro.

Le controversie collettive di lavoro. Il procedimento e la decisione nelle controversie collettive.

La disciplina collettiva dei rapporti economici. L'azione corporativa rivolta ai singoli. La tutela penale dell'economia.

ECONOMIA POLITICA.

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica. Economia pura e sua utilità, economia statica, economia dinamica. Bisogni. Beni. Utilità in particolare. Domanda e sua elasticità. Equilibrio del consumatore di un solo bene e di più beni. Il teorema della uguaglianza delle utilità marginali ponderate e i suoi corollari. L'influenza dell'ordinamento corporativo sul consumo.

Concetto di produzione. Fattori della produzione: terra, lavoro, capitale, capacità organizzativa. Organizzazione della produzione: l'impresa moderna e le funzioni dell'imprenditore nell'ordinamento corporativo, secondo la Carta del Lavoro. Grande e piccola impresa: economie interne ed esterne. Costo di produzione e attività dell'impresa produttrice. Offerta e sua elasticità. Equilibrio del produttore.

Nozioni di merce e di mercato. I presupposti fondamentali dello scambio. Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza. Determinazione del prezzo in regime di monopolio: arbitrio del monopolista e discriminazione dei prezzi. Le varie forme delle coalizioni fra imprese: accaparramenti, cartelli, « trusts ». Concetto di « dumping ». Il fenomeno dell'interesse. Il fenomeno della rendita: rendita fondiaria, edilizia, mineraria, idraulica e relative teorie. Elementi determinativi del salario. Sue forme e variazioni. Organizzazioni professionali, disciplina dei rapporti collettivi di lavoro: in particolare dei contratti collettivi. Il profitto dell'imprenditore come retribuzione ordinaria e guadagno differenziale.

Moneta, potere d'acquisto della moneta e suoi elementi determinativi: domanda e offerta di moneta. Monometallismo e bimetallismo. Moneta divisionaria. Crediti, intermediari del credito e loro classificazione secondo la durata delle relative operazioni. Circolazione degli assegni bancari. Circolazione fiduciaria dei biglietti di banca. Emissione di essi e manovra dello sconto. Circolazione a corso forzoso dei biglietti di banca. Concetto di inflazione e defla-

zione: fenomeni monetari derivati dalla guerra mondiale. Sistemi monetari del « gold exchange standard », del « gold bullion standard », del « gold standard » elastico e dei rispettivi fondi di stabilizzazione.

Scambi internazionali. Teoria dei costi comparati. Bilancia internazionale dei pagamenti e sue partite attive e passive per un paese. Rapporti creditizi internazionali.

Periodi ciclici, crisi economiche. Cenno delle varie spiegazioni delle crisi.

Caratteristiche della economia corporativa. Le leggi fondamentali dell'economia fascista e la Carta del Lavoro. Economia agricola, industriale, commerciale dei trasporti dell'Italia. Regime monetario italiano. Organizzazione creditizia. Politica demografica del Regime fascista.

SCIENZA DELLE FINANZE.

Il fenomeno finanziario. Bisogni pubblici o collettivi e produzione dei servizi pubblici. Divisione del lavoro fra soddisfazione dei bisogni collettivi, ai quali provvede l'iniziativa privata, e quella dei bisogni cui provvedono lo Stato e gli Enti pubblici minori.

Bilancio dello Stato. Formazione, approvazione, esercizio del bilancio. Concetto di avanzo, disavanzo, residui.

Spese pubbliche ordinarie e straordinarie. Classificazione con particolare riguardo alla difesa interna ed esterna della Nazione. Motivi dell'aumento delle spese pubbliche nei bilanci moderni. Entrate pubbliche originarie e derivate, ordinarie e straordinarie. I beni patrimoniali dello Stato come entrate originarie. Scomparsa dei beni patrimoniali, ad eccezione dei boschi e delle ferrovie. Demanio pubblico: immobiliare e mobiliare. Le società anonime miste.

Entrate derivate. Concetto di servizio pubblico speciale. Formazione della tassa e della tariffa. Diversificazione e unificazione delle tariffe. Concetto dell'imposta speciale e del contributo di miglioria. L'imposta e la produzione dei servizi pubblici generali. Imposte dirette ed indirette: caratteri d'integrazione reciproca. Imposta proporzionale e progressiva. Criteri amministrativi delle imposte. Effetti economici: traslazione, diffusione, evasione, rimozione, ammortamento delle imposte.

Le imposte dirette nel sistema tributario italiano. Imposta sul reddito dei terreni, dei fabbricati, sui redditi di ricchezza mobile. Imposta complementare sul reddito e straordinaria sul patrimonio. Imposta sui celibi. Metodi di accertamento della materia imponibile e di riscossione delle imposte dirette. Le riforme del Governo fascista.

Le imposte indirette sui consumi e sui trasferimenti di proprietà. Ulteriori suddivisioni di ciascun ramo della impostazione indiretta. Metodi di accertamento della materia imponibile e di riscossione delle imposte indirette.

Entrate straordinarie. Alienazione di beni patrimoniali. Tesoro di guerra. Varie forme di prestiti pubblici, stipulazione, rimborso, conversione, ammortamento del debito pubblico. Imposta straordinaria. Il dibattito sulla eguale pressione del prestito e dell'imposta. La finanza locale: criteri della riforma fascista. Entrate e spese principali dei Comuni e delle Provincie.

DIRITTO INTERNAZIONALE.

Concetto e caratteri fondamentali del diritto internazionale. Fonti. Cenno sullo svolgimento storico e scientifico del diritto internazionale. Relazione tra diritto internazionale e diritto statale.

I soggetti del diritto internazionale: gli Stati e loro classificazione, formazione, estinzione, successione, diritti fondamentali. Le unioni dei soggetti di diritto internazionale: in particolare i protettorati internazionali, i mandati internazionali, le federazioni di Stati, le unioni reali e personali, gli Stati federali, le unioni coloniali, la Società delle Nazioni.

Gli oggetti del diritto internazionale. Il territorio degli Stati: determinazione, acquisto e perdita di esso. I condomini internazionali. I territori stranieri. I territori « *nullius* ». L'alto mare.

Gli individui come oggetto del diritto internazionale. Cittadini. Rapporto fra lo Stato e i propri cittadini che si trovano in territorio straniero. Rapporto fra lo Stato e gli stranieri che si trovano nel suo territorio.

Organi delle relazioni internazionali: Capi di Stati. Ministri degli affari esteri. Agenti diplomatici e consolari. Altri organi. Diritti, prerogative e doveri.

I rapporti giuridici internazionali: Trattati. Loro specie, requisiti, forme, effetti, interpretazione, estinzione. Gli atti giuridici unilaterali. I fatti illeciti. Responsabilità internazionale degli Stati.

Procedimenti per risolvere le controversie internazionali. Mezzi pacifici: buoni uffici, mediazioni, arbitrati. Mezzi coercitivi non bellici. Mezzi bellici. Principi fondamentali del diritto di guerra.

Diritto internazionale privato. Presupposti e definizioni. Fonti. Limite generale di applicazione delle leggi straniere. Diritto internazionale e diritto uniforme. Principali problemi di competenza legislativa. Le convenzioni dell'Aja.

DIRITTO E LEGISLAZIONE AERONAUTICA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.

Definizione, caratteri del diritto aeronautico.

Storia e fonti del diritto aeronautico.

Organizzazione amministrativa dell'aeronautica.

L'atmosfera e la navigazione aerea e le radiocomunicazioni. Condizione giuridica dell'atmosfera. Della circolazione aerea nel regime della sovranità.

Regime giuridico delle linee aeree nazionali e internazionali. Cabotaggio. Legge imperante a bordo degli aeromobili.

Degli impianti a terra necessari alla navigazione aerea (infrastruttura: aerodromi, aeroporti, campi di fortuna, ecc.).

L'aeromobile e la sua disciplina giuridica in rapporto all'ordinamento pubblico della navigazione aerea: nazionalità e matricola. Registro nazionale aeronautico: registro aeronautico italiano. Libri e documenti di bordo.

L'aeromobile in rapporto al diritto privato: sua natura giuridica. Proprietà, comproprietà, ipoteca, privilegi, ecc. Pubblicità aeronautica.

La gente dell'aria e il suo stato giuridico.

L'esercizio dell'aeromobile e rapporti giuridici a cui esso dà luogo: Esercente: Contratto di trasporto aereo (Convenzione di Varsavia e legge italiana 28 settembre 1933).

Responsabilità aeronautica; contrattuale ed extracontrattuale, danni alle cose e persone trasportate; ai terzi alla superficie; danno per urto.

Assistenza e salvataggio.

Assicurazioni aeronautiche.

Cenni sul diritto aeronautico di guerra: regole dell'Aja 1923, e legge italiana 1938.

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DI STATO

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato. Demanio pubblico e patrimonio dello Stato. Beni immobili e mobili patrimoniali.

Procedimento per incanti e per licitazioni a trattativa privata. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizione delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti. Servizi ad economia. Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali. Intendenze di Finanza. Altri uffici provinciali e compartimentali. Direzione Generale del Tesoro. Sezione di tesoreria.

Agenti che maneggiano valori dello Stato. Loro responsabilità. Cauzioni. Casse. Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Entrate dello Stato e sue fonti. Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri. Spese dello Stato e loro impiego, liquidazione e pagamento. Emissione dei mandati. Varie specie dei mandati e loro pagamento. Spese fisse.

Movimento dei fondi. Vaglia del Tesoro. Servizio del Portafoglio. Buoni del Tesoro. Conti correnti. Contabilità speciali. Conti giudiziali.

R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 178, circa modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi della Regia Aeronautica.

Legge 22 dicembre 1932, n. 1958, che stabilisce norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.

ELEMENTI DI CHIMICA E FISICA.

Meccanica: Proprietà generali dei corpi. Moto uniforme e uniformemente variato. Forze; composizione delle forze. Statica dei corpi. Principi della dinamica. Dinamometri. Macchine semplici; bilancie. Pendolo. Lavoro meccanico ed energia.

Idrostatica: Proprietà dei liquidi. Principio di Pascal; torchio idraulico. Principio di Archimede, determinazione del peso specifico.

Aerostatica: Proprietà degli aeriformi. Pressione atmosferica; barometri. Legge di Boyle. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe idrauliche. Navigazione aerea.

Acustica: Produzione e propagazione del suono. Riflessione. Intensità ed altezza dei suoni. Scala musicale. Vibrazioni delle corde. Composizioni dei diversi suoni.

Cosmografia: Sfera celeste e stelle. Moto della sfera celeste. Moto diurno della terra. Forma della terra. Leggi di Keplero. Unificazione dell'ora. Latitudine e longitudine terrestre. Luna e sue fasi.

Termologia: Calore e temperatura. Termometri. Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas. Calorimetri. Trasmissione del calore. Sorgenti di calore. Fusione e solidificazione. Evaporazione e liquefazione. Ebollizione. Igrometria. Temperatura critica.

Ottica: Propagazione e velocità della luce. Fotometri. Riflessione. Specchi piani e curvi. Rifrazione: prismi, lenti. Aeromatismo nelle lenti. Indice di rifrazione. Cannocchiali. Microscopio. Dispersione della luce; spettroscopio.

Elettrologia: Elettrizzazione per strofinio e per influenza; elettroscopi. Potenziale e capacità elettrica. Condensatori e macchine elettrostatiche. Magnetismo. Bussola. Pile elettriche e loro principali specie. Elementi della corrente elettrica: legge di Ohm. Azioni elettromagnetiche, galvanometri. La corrente negli elettroliti: elettrolisi e sue leggi. La corrente nei gas. Radioattività. Teoria sulla costituzione elettrica della materia. Elettrotecnica. Accumulatori. Macchine dinamoelettriche. Le lampade elettriche. Motori elettrici e loro applicazioni. Telegrafia e telefonia. Onde elettromagnetiche.

Chimica generale: Fenomeni chimici; miscuglio e combinazione; conservazione della materia. Sostanze semplici e composte. Teoria atomica. Valenza. Simboli e formole. Classificazione di Mendeleiff. Nomenclatura chimica: ossidi, anidridi, idrati, acidi, sali.

Metalloidi e loro composti: Idrogeno, ossigeno, acqua, cloro, acido cloridrico. Bromo, iodio, fluoro. Zolfo, acido solfidrico. Composti ossigenati dello zolfo, acido solforico. Azoto; aria atmosferica. Ammoniaca, sali di ammonio. Ossidi dell'azoto, acido nitrico. Fosforo. Concimi fosfatici. Arsenico, antimonio e loro composti. Boro. Acido borico. Silicio, anidride silicica. Carbonio, suoi composti con l'ossigeno e con lo zolfo.

Metalli e loro composti: Sodio, potassio, e loro principali composti; calcio, calce idraulica e cementi. Vetri. Bario, stronzio e loro composti. Magnesio, zinco, mercurio e loro composti più importanti. Rame, argento, oro e loro composti. Alluminio e suoi composti. Leghe leggere. Piombo, stagno e loro principali composti. Cromo, manganese, ferro, siderurgia, cobalto, nichelio, platino e loro composti più importanti.

Composti organici: Serie grassa e aromatica. Metano e omologhi, etilene, acetilene. Alcooli, aldeidi, acidi, ammine. Idrati di carbonio. Sostanze grasse. Benzolo e omologhi. Fenolo. Nitro benzolo, anilina. Acido benzoico e derivati. Naftalina e derivati; antracene.

p. *Il Ministro*: VALLE

(2635)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti i propri decreti n. 18134 del 29 luglio 1938 e 26 dicembre 1938 con i quali venivano assegnate le sedi ai vincitori del concorso per 17 posti vacanti di medici condotti nella Provincia al 30 novembre 1936;

Riconosciuto che in seguito ad ulteriori non accettazioni di alcuni sanitari si dovette procedere ad una nuova assegnazione delle sedi rimaste vacanti della frazione di S. Pietro in Volta del comune di Venezia in relazione alla classifica conseguita in graduatoria in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 26, 55 e 56 del R. decreto 11 marzo 1938, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la sede di S. Pietro in Volta del comune di Venezia in relazione alla classifica conseguita in graduatoria ed alla sede su indicata il dott. Maggio Stefano fu Vito.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Venezia.

Venezia, addì 1° giugno 1939-XVII

p. *Il prefetto*: QUARELLI DI LESEGNO

(2629)

REGIA PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visti i propri decreti n. 10682 del 9 marzo 1939-XVII circa l'approvazione della graduatoria delle ostetriche dichiarate idonee al concorso per i posti di ostetriche condotte, vacanti di titolare al 30 novembre 1937, e la designazione delle vincitrici alla nomina dei posti messi a concorso;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di Messina (fraz. Ritiro), Pagliara, Piraino e Rometta, in seguito alla rinunzia da parte delle vincitrici del concorso, aventi diritto;

Viste le preferenze circa la sede, a suo tempo comunicate dalle concorrenti;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono designate alle condotte accanto a ciascuna segnata:

1) Muscolino Ester di Antonio - Messina (condotta Ritiro);
2) Antonazzo Giacobella di Nicola - Pagliara;
3) Pizzi Angela di Clemente - Rometta (condotta Marea);
4) Prochilo Maria Rosa di Rocco - Piraino.

Il presente decreto sarà ai sensi ed effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Messina e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati

Messina, addì 4 giugno 1939-XVII

Il prefetto: CIAMPANI

(2661)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.